

Comune di Villesse

Regolamento inerente la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Quantificazione del fondo

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo tra il personale

Art. 6 - Riduzione delle risorse connesse alla singola opera, lavoro, fornitura o servizio a fronte dello slittamento dei tempi previsti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma

Art. 7 - Modalità di espletamento delle attività

Art. 8 - Finanziamento dell'incentivo

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 10 - Efficacia

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce ed indica i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse di cui agli "incentivi per le funzioni tecniche" secondo le previsioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002.
2. Per "incentivi per le funzioni tecniche" si intendono le prestazioni specificate nell'ambito dell'articolo 2 del presente Regolamento inerenti le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente nell'ambito delle procedure connesse a lavori (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e art. 11 della L.R. 14 del 2002), servizi e forniture (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 come richiamato dall'art. 10, comma 7, della L.R. 44 del 2017).
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività individuale e di gruppo ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche di cui trattasi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Sono esclusi pertanto gli affidamenti diretti o ordini diretti sul MEPA.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'entità dei compensi al personale è ripartita per ogni singola opera, lavoro, servizio o fornitura secondo le modalità ed i criteri prevista dal presente Regolamento che trova applicazione secondo il criterio del "tempus regit actum" relativamente alla prestazione svolta ed è pertanto applicabile alle procedure di gara, con risorse accantonate, bandite in applicazione del D.lgs. 50/2016.
2. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, tenendo conto anche quelli corrisposti da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui al presente Regolamento, che fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, riguardano le attività di seguito elencate, finalizzate all'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:
 - a) programmazione della spesa;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario.

Art. 3 - Quantificazione del fondo

1. Il fondo è calcolato in base all'importo a base d'asta dei lavori, servizi o forniture, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, applicando le seguenti percentuali:

- fino a 499.999,99 Euro → 2%
- da 500.000,00 Euro a 999.999,99 Euro → 1,90 %
- da 1.000.000,00 Euro → 1,80 %

2. In fase di programmazione della spesa, i Responsabili dei Servizi competenti in relazione al lavoro, servizio o fornitura evidenzieranno l'importo presunto del fondo di cui al presente articolo nonché i nuovi importi derivanti da variazioni in corso d'anno anche per nuovi interventi.

3. La percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, riferita all'importo posto a base d'appalto delle opere o lavori pubblici nonché dei servizi e forniture nel caso in cui sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione (considerata di norma la coincidenza di tale figura nell'ambito delle funzioni di RUP), è ripartita per l'80% tra il personale coinvolto nelle singole attività e per il restante 20% viene destinata alle spese indicate dal comma 6 del presente articolo in conformità del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002.

4. I servizi di ingegneria ed architettura riferiti alla realizzazione di un'opera pubblica sono ricomprese nel quadro economico dei lavori ai fini del calcolo degli incentivi di cui al presente Regolamento.

5. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto a rettifica in caso di ribassi in sede di appalto. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto nel caso in cui comportino una attività integrativa unitamente alla destinazione di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. Il maggior compenso, in questo caso, è dovuto purché le modifiche e le varianti non siano state originate da errori od omissioni dei dipendenti nell'esecuzione delle attività a loro affidate.

6. Il 20% della percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

7. Le risorse di cui al comma precedente, in fase della spesa, sono evidenziate dai Responsabili dei Servizi al fine della loro destinazione al fondo per l'innovazione.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile di servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente Regolamento, tenendo conto:

- del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte.

2. Nel caso in cui il Responsabile di servizio proceda a modificare o revocare l'incarico, nel provvedimento di revoca o modifica, in correlazione al lavoro eseguito provvederà alla liquidazione dell'incentivo relativamente all'attività nel frattempo svolta.

3. Nel caso in cui facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle disciplinate nel presente Regolamento, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo tra il personale

1. La ripartizione avverrà con le percentuali, rapportata alla quota dell'80% di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, indicate nelle seguenti tabelle:

FORNITURE E SERVIZI

Attività	Quota	Responsabile Area Finanziaria e personale di supporto Area Finanziaria *	Responsabile detentore del centro di costo	Responsabile delle procedure di scelta del contraente e personale di supporto *	RUP	Direttore dell'esecuzione	Personale di Supporto****
attività di programmazione della spesa per investimenti	10%	25%	20%		45%		10%**
attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	35%		5%	50%	5%		40%**
attività di esecuzione dei contratti pubblici	25%		15,00%		60%		25%**
attività di direzione dell'esecuzione	20%				5%	70%	25%***
attività di verifica della conformità	10%		10%		10%	55%	25%***

* la ripartizione interna all'Area verrà indicata dal relativo Responsabile con apposita attestazione allegata alla relazione di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento;

** nel caso in cui non vi sia personale di supporto la percentuale si somma a quella spettante al RUP;

*** nel caso in cui non vi sia personale di supporto la percentuale si somma a quella spettante al Direttore dell'esecuzione;

**** Al personale di supporto individuato nell'ambito del gruppo di lavoro non potrà venir assegnata una ripartizione inferiore al 3%.

LAVORI

Attività	Quota	Responsabile Area Finanziaria e personale di supporto Area Finanziaria *	Responsabile detentore del centro di costo	Responsabile delle procedure di scelta del contraente e personale di supporto *	RUP	Direttore dei lavori	Personale di Supporto*****
attività di programmazione della spesa per investimenti	5%	20%	20%		55%		5%***
attività per la verifica preventiva dei progetti	10%				60%**		40%***
attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	25%		5%	50%	5%		40%***
attività di esecuzione dei contratti pubblici	45%		15%		60%		25%***
attività di direzione dei lavori	10%		8%		10%	60%	22%***
attività di collaudo tecnico amministrativo	3%		8%		10%	60%	22%***
collaudo statico	2%****		5%		5%	90%	

* la ripartizione interna all'Area verrà indicata dal relativo Responsabile con apposita attestazione allegata alla relazione di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento;

** salvo il caso di cui all'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 in cui l'importo verrà destinato al personale che effettivamente svolge l'attività;

*** nel caso in cui non vi sia personale di supporto la percentuale si somma a quella spettante al RUP;

**** nel caso in cui non sia previsto il collaudo statico la relativa quota di incentivo va a sommarsi alla quota di incentivo prevista per l'attività di collaudo tecnico amministrativo;

***** Al personale di supporto individuato nell'ambito del gruppo di lavoro non potrà venir assegnata una ripartizione inferiore al 3%.

Art. 6 - Riduzione delle risorse connesse alla singola opera, lavoro, fornitura o servizio a fronte dello slittamento dei tempi previsti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma

1. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma dell'affidamento, non giustificato da comprovati motivi, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella seguente misura:

- incremento dei tempi sino al 25% di quelli programmati: riduzione 5%
- incremento dei tempi sino al 50% di quelli programmati: riduzione 10%
- incremento dei tempi oltre al 50% di quelli programmati: riduzione 25%

La "penale" viene applicata alle sole voci per le quali è avvenuto il mancato rispetto dei tempi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni o a cause imputabili all'Amministrazione.

Art. 7 - Modalità di espletamento delle attività

1. Le attività che danno diritto agli incentivi regolati dal presente Regolamento devono essere svolte all'interno dell'orario di lavoro.

2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati e della documentazione amministrativa rientrano nella normale gestione dell'Ufficio, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 8 - Finanziamento dell'incentivo

1. Gli oneri per la corresponsione dell'incentivo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge nelle misure di cui al presente Regolamento.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, dell'art. 10, della L.R. 44 del 2017, le procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.
3. L'Ente procede, nei casi di avvalimento della Centrale Unica di Committenza Regionale, a dare atto della compartecipazione all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento regionale.

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente all'appalto, previo accertamento positivo delle specifiche attività e del rispetto del cronoprogramma da parte dei dipendenti dell'Amministrazione. Sono fatte salve le norme sul conflitto di interessi con intervento sostitutivo del Segretario Comunale.
2. L'incentivo può essere liquidato nel seguente modo:
 - a) le quote relative all'attività di:
 - I) programmazione della spesa;
 - II) verifica preventiva dei progetti;
 - III) predisposizione e controllo delle procedure di bando; successivamente alla data di perfezionamento del contratto.
 - b) le quote relative all'attività di:
 - I) esecuzione dei contratti pubblici;
 - II) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - III) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica della conformità;successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero del certificato di conformità nel caso di forniture e servizi.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuata, le quote relative alle attività di:
 - I) esecuzione dei contratti pubblici;
 - II) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - III) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, saranno ripartite in quote annuali corrispondenti alla durata del contratto.
4. Nel provvedimento di liquidazione dell'incentivo deve essere elencata tutta la documentazione riguardante lo svolgimento di tutte fasi delle procedure di aggiudicazione, di esecuzione e collaudo dell'intervento.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del

predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Art. 10 - Efficacia

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, oltre a quanto previsto nell'art. 2, comma 1, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 con riferimento ai servizi e forniture e della L.R. n. 29 del 2017 con riferimento ai lavori, previo accantonamento delle relative risorse nel quadro economico riguardante il singolo appalto.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate od integrate con riferimento alla successiva normativa statale o regionale, residuando la loro vigenza per quanto non in contrasto.

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene inserito nel portale internet del Comune anche nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente.